

Somme indebitamente percepite dal giudice di pace a titolo di compenso  
- Recupero mediante cartella esattoriale - Esclusione - Fondamento.  
Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 10835 del 26/05/2015

I crediti relativi a compensi indebitamente percepiti da un giudice di pace non possono essere recuperati mediante la procedura di riscossione coattiva esattoriale, trattandosi di procedura riservata, ex art. 17, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, alla riscossione delle sole "entrate" dello Stato e degli altri enti pubblici, esclusi quelli economici, che non includono le indennità indebitamente percepite dal giudice di pace.

Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 10835 del 26/05/2015